



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1953**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA TOKOS SCF S.R.L.

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1132 del 27 giugno 2019, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione relativa alle società di consulenza finanziaria, della Tokos SCF S.r.l., avente sede legale in Torino (TO), Via Lagrange n. 7;

VISTA la nota del 28 novembre 2019 e le successive integrazioni del 23 gennaio 2020, 2 marzo 2020 e 9 aprile 2020 (prot. nn. 83622, 3836, 13107 e 18599 di pari date) con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo determinate criticità emerse in sede di iscrizione della Tokos SCF S.r.l.;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 12 maggio 2020 (prot. n. 22426 di pari data), 24 novembre 2020 (prot. n. 58501 di pari data), 20 maggio 2021 (prot. n. 36962 di pari data), 11 agosto 2021 (prot. n. 58063 di pari data), 7 ottobre 2021 (prot. n. 67396 di pari data) e 27 ottobre 2021 (prot. n. 76639 del 16 novembre 2021) con cui Tokos SCF S.r.l. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti su richiesta dell'Ufficio Vigilanza Albo;

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84561/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Tokos SCF S.r.l., ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 169, comma 2, per non aver fornito ad un cliente, prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio;
- art. 174, comma 1, per non aver fornito ai clienti le informazioni di cui all'art. 170, in particolare, per non aver presentato *ex ante* ai clienti le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente;
- art. 178, comma 1, per non aver tenuto per tutte le operazioni raccomandate, su supporto durevole, registrazioni sufficienti, atte a consentire all'Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza;

RILEVATO che, con nota del 18 gennaio 2022 (prot. n. 3143 di pari data), è stata formulata, nell'interesse della Tokos SCF S.r.l., istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 25 gennaio 2022 (prot. nn. 4789 e 4795 di pari data), ricevute dalla parte in data 4 febbraio 2022, con cui gli Uffici, nel dare positivo riscontro all'istanza sopra menzionata, hanno trasmesso gli atti del procedimento alla società interessata;

VISTO il verbale dell'audizione personale del legale rappresentante della Tokos SCF S.r.l., svoltasi in data 15 febbraio 2022 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 – in accoglimento della richiesta formulata nell'interesse della società di consulenza finanziaria con nota del 19 gennaio 2022 (prot. n. 3441 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con la già citata nota del 25 gennaio 2022 (prot. n. 4795 di pari data);

ESAMINATA l'integrazione documentale trasmessa da Tokos SCF S.r.l. con nota del 15 febbraio 2022 (prot. n. 11409 di pari data).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 maggio 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 33797/22) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate alla società di consulenza, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate dalla Tokos SCF S.r.l. con nota del 16 giugno 2022 (prot. n. 40545 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico della Tokos SCF S.r.l., le sopracitate violazioni dell'art. 169, comma 2, dell'art. 174, comma 1, e dell'art. 178, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *b)*, nn. 6, 10 e 14, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi nei casi violazione delle disposizioni di cui all'art. 169, concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari, all'art. 174, concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione, e all'art. 178, concernenti le registrazioni;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo in considerazione delle seguenti circostanze:
  - la violazione dell'art. 169, comma 2, del Regolamento Intermediari, relativa all'omessa informazione sullo strumento finanziario raccomandato, da quanto emerso in atti, risulta limitata ad un'unica raccomandazione personalizzata e assume, dunque, natura episodica;
  - la violazione dell'art. 174, comma 1, del Regolamento Intermediari, concernente il non aver rappresentato alla clientela, in alcuna forma, le informazioni *ex ante* sui costi e gli oneri



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

connessi, risulta limitata all'anno 2020 dal momento che la società di consulenza si è prontamente conformata alle prescrizioni normative per l'anno seguente;

- la società di consulenza risulta aver tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo con l'Organismo sia nel corso degli accertamenti antecedenti all'avvio del procedimento che nel corso del procedimento stesso;

- non sussistono in atti evidenze in ordine a reclami presentati dalla clientela e, nel complesso, le violazioni accertate non risultano essere state poste in essere con l'intento di ottenere un indebito vantaggio ai danni dei clienti, né risulta che la clientela abbia subito un danno in ragione dalle violazioni in parola;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della società di consulenza finanziaria, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Tokos SCF S.r.l., della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di milletrentadue euro;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

l'adozione, nei confronti della Tokos SCF S.r.l., avente sede legale in Torino (TO), Via Lagrange n. 7, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di milletrentadue euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata alla società interessata e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti